



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 46 del 08/05/2017

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 46/2017 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 08/05/2017 e vi rimarrà fino al 22/05/2017.

Li 08/05/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Antonio Amenduni

ORDINANZA SINDACALE

del 08.05.2017

OGGETTO: diffusioni musicali da parte degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande caratterizzate quali "piccoli trattenimenti / musica di allietamento" - prescrizioni.

In data 8 maggio 2017 nella Residenza Municipale

IL SINDACO

Pasquale Roberto Chieco

1.

Premesso che:

- ai sensi della normativa vigente non è necessaria alcuna autorizzazione amministrativa (prevista dal TULPS) ma la sola comunicazione all'Ente Locale nel caso di svolgimento di **piccoli trattenimenti musicali** (art. 69 TULPS e 124/2° comma – abrogato - del Reg.to TULPS). Per piccolo trattenimento si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento". Al di fuori di queste ipotesi, trova piena applicazione la disciplina degli artt. 68/80 del TULPS. Infatti necessita la licenza ex art. 68 TULPS in presenza dei seguenti elementi significativi:

- pagamento di biglietto di ingresso, ovvero aumento del prezzo delle consumazioni;
- complessità di attrezzatura tecnica e/o elettrica aggiuntiva installata per attivare lo spettacolo/intrattenimento;
- svolgimento di attività danzante;
- partecipazioni di artisti di fama tale da costituire di fatto la vera attrattiva del locale e da richiamare un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- l'ampia pubblicizzazione dello spettacolo / intrattenimento;
- l'allestimento di apposite strutture (anche mediante lo spostamento di tavolini);
- cadenza non saltuaria dell'intrattenimento;

- resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di impatto acustico. A tale riguardo si richiama il disposto dell'art. 8/2° comma della Legge n. 447/95 che fa obbligo di munirsi di una documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente (come definito all'art. 2/6° co. della L. 447/95). Tale relazione non è dovuta (per quanto sancito con l'art.4/1° co del D.P.R. 227/2011) per le attività a "bassa rumorosità" tra cui rientrano i bar purché non utilizzino **impianti di diffusione sonora**; in quest'ultimo caso v'è la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8, comma 5, della L. 447/95), da presentare sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica ambientale o in alternativa l'asseverazione del tecnico, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore (stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio Comunale ovvero, ove questo non ci sia, i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997).

Considerato che alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare della semplificazione amministrativa prevista per legge, è opportuno introdurre principi utili a contemperare:

- da un lato il reperimento di occasioni e contesti di trattenimento e svago per le giovani generazioni nell'ambito del territorio Comunale ed in tal modo ovviare agli spostamenti con auto dei giovani verso Comuni vicini che offrono tale tipologia attrattiva, spostamenti che possono rappresentare fattore di potenziale rischio per a loro incolumità;
- dall'altro lato gli aspetti deleteri conseguenti alle diffusioni musicali riconducibili:

- all'eccessivo volume della musica;

- alle aggregazioni di persone nei pressi dei pubblici esercizi di somministrazione;

- all'imbrattamento dei contesti territoriali limitrofi a tali pubblici esercizi con bicchieri in plastica, bottiglie, lattine ecc.

che determinano, soprattutto durante le ore tardo serali/notturne, nella negativa ricaduta sia sul diritto alla "quiete pubblica" del vicinato, sia sul decoro ed igiene urbana;

Preso atto di quanto emerso dagli incontri promossi da questa Civica Amministrazione comunale con alcuni titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in ordine alla problematica di che trattasi, nonché dei desiderata formulati dai diretti interessati relativamente alle modalità e ai tempi di svolgimento dei trattenimenti /diffusioni musicali su aree pubbliche e nell'ambito degli spazi deputati alla somministrazione;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra le esigenze commerciali degli esercenti e quelle dei cittadini, con ciò contemperando il diritto alla iniziativa economica con quello alla quiete ed alla tranquillità come espressione del più generale diritto al benessere e salute delle persone;

Visto l'art. 50 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

ORDINA

Le attività di diffusioni musicali riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) così come innanzi descritte e poste in essere dagli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, dovranno soggiacere al rispetto delle seguenti prescrizioni e principi:

1. periodo Ottobre/Aprile durante tutti i giorni della settimana:

-) se all'interno del locale, dovranno cessare entro le ore 24,00; durante gli orari consentiti il suono non dovrà essere di intensità tale da diffondersi in ambiente esterno (inteso quali abitazioni, altre proprietà private contermini);

-) se all'esterno dei dehors autorizzati, dovranno cessare entro le ore 23,00;

2) periodo Maggio/Settembre:

-) se all'interno del locale, dovranno cessare entro le ore 24,00; durante gli orari consentiti il suono non dovrà essere di intensità tale da diffondersi in ambiente esterno (inteso quali abitazioni,

altre proprietà private contermini);

-) se all'esterno del locale, fino alle ore 24,00 dal Lunedì al Giovedì e la Domenica e fino alle ore 01,00 solo il Venerdì e il Sabato;

3) frequenza degli eventi:

-) ciascun esercente non potrà organizzare più di 1(uno) evento a settimana. Sono ammesse eccezionalmente deroghe in occasione di eventi quali "Sagre" oppure iniziative legate alle festività natalizie e di fine anno, oppure particolari programmi di iniziative che vedono quali promotori gruppi di esercenti ovvero Associazioni di categoria. Tali eventi dovranno, comunque, essere preventivamente assentiti dal Comune dietro formale istanza;

4) l'esercente dovrà munirsi della documentazione prevista all'art. 8 della L. 447/95, ovvero della relazione di impatto acustico, oppure di documentazione equipollente di cui al D.P.R. 227/2011;

5) l'esercente dovrà rispettare i valori limite di emissioni acustiche avendo cura, nella fascia oraria tardo serale/notturna (dopo le ore 23,00) di limitare comunque l'intensità delle emissioni sonore;

6) lo svolgimento dei trattenimenti deve essere segnalato ai competenti uffici Comunali con anticipo di almeno 5 giorni, anche per consentire l'istruttoria di rito e di programmare le attività ispettive e di controllo;

7) l'esercente, soprattutto al termine della serata, dovrà adoperarsi per evitare disturbi al vicinato riconducibili a "rumori" (eccessivo vociò, risate, grida etc.) causati dalla clientela che staziona nei pressi del locale;

8) la vendita per asporto di alimenti e bevande dovrà essere esercitata utilizzando recipienti monouso;

9) a fine serata l'esercente dovrà accuratamente ripulire la zona circostante la sede del pubblico esercizio dal materiale abbandonato ovvero dagli imbrattamenti riconducibili, direttamente e/o indirettamente, alla propria clientela.

DISPONE

- L'invio della presente Ordinanza:

-) all'Associazione di categoria ASCOM Confcommercio nonché alle Associazioni in

rappresentanza degli esercenti “Eat” e “Con Ruvo”;

-) al Comandi di Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza in ordine al rispetto di quanto statuito con il presente provvedimento;

- La pubblicazione della presente Ordinanza:

- all’albo Pretorio Comunale;
- sul sito web Comunale.

STABILISCE

che l’inosservanza alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza se non sanzionate da specifiche Norme di legge a “copertura” penale e/o amministrativa, saranno sanzionate a termini dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/000 e ss.mm.ii. così come segue:

1. per le inosservanze delle prescrizioni di cui ai punti “1” e “2” con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00;
2. per le inosservanze delle prescrizioni di cui ai punti “3” e “6” con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00;
3. per le inosservanze delle prescrizioni di cui ai punti “7” e “8” con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 80,00.

Nel caso di accertata recidiva nelle violazioni riconducibili alla inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti sub “1”, “2” e “7”, alla seconda violazione accertata durante l’anno solare conseguirà il raddoppio della sanzione amministrativa. Alle violazioni successive si applicherà la sanzione amministrativa di € 500,00 in uno alla sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a tre giorni.

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 08/05/2017 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 8 maggio
2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.